

Codice DB1701

D.D. 11 marzo 2011, n. 32

L.R. n. 40/1998, art. 10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto denominato "Parco commerciale in localita' Spinetta Marengo, Area ex Zuccherificio " presentato dalle Societa' Esselunga Spa e Coopsette s.c., localizzato nel Comune di Alessandria - Necessita' di sottoporre il progetto alla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ritenere che il progetto di realizzazione di "Parco commerciale in localita' Spinetta Marengo, Area ex zuccherificio" in comune di Alessandria, presentato dalle Societa' Esselunga S.p.A. con sede in Milano, via Vittor Pisani, 20 e Coopsette Soc. Coop. Con sede in Castelnuovo Sotto (RE), via San Biagio 75 debba essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa e di seguito così sintetizzate:

- dovrà essere verificato il rispetto di tutti i vincoli e di tutte le prescrizioni contenute nel PRGC vigente che interferiscono con l'intervento in oggetto, in particolare delle norme idrogeologiche e contenute nei pareri della Direzione regionale Ambiente – Settore Grandi Rischi Ambientali, del Settore regionale Pianificazione Difesa del suolo, del Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico e della Provincia di Alessandria in merito alla proposta avanzata e riportate in premessa;
- con riferimento alla presenza dell'industria a rischio di incidente rilevante Solvay Solexis - Arkema (Polo chimico di Spinetta Marengo), risultano necessari approfondimenti e valutazioni che potrebbero influire sia sulla progettazione dell'opera che sull'ubicazione della stessa in quanto dall'elaborato tecnico RIR formulato dal Comune e non ancora formalmente valutato e convalidato dal CTR Regionale né recepito e inserito in via ufficiale in uno strumento urbanistico, si rileva che una buona parte della nuova viabilità rientrerebbe all'interno del cerchio di danno irreversibile e si può ragionevolmente ipotizzare che i cerchi di danno relativi alla soglia di "lesioni reversibili" associabili ad alcuni eventi incidentali analizzati, pur non essendo stati determinati, possano interessare un'area che ricomprende interamente sia il Parco commerciale che tutta la nuova viabilità connessa al centro.

Si evidenzia inoltre che è stata erroneamente stabilita la conformità dell'insediamento a quanto previsto dalle "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-2377 del 26/07/2010. Infatti una porzione del Parco Commerciale, che viene classificato come appartenente alla categoria territoriale B della tabella 1 dell'allegato al D.M. LL.PP. 09/05/2001, ricadrebbe nell'area di esclusione. In tale area di pianificazione, secondo le Linee Guida, non sarebbero da ammettere, salvo particolari motivazioni, insediamenti riconducibili alle categorie territoriali A e B della tabella citata.

Per ciò che riguarda la gestione dell'emergenza in caso di incidente rilevante, si ritiene opportuna una valutazione preventiva da parte dell'Autorità competente dell'impatto sul piano di emergenza esterna (PEE) conseguente all'inserimento di un così importante elemento territoriale vulnerabile, peraltro in un contesto di per sé già complesso, con aree di danno molto estese e che coinvolgono un territorio fortemente antropizzato.

Va altresì approfondito l'impatto della nuova viabilità, che se da un lato costituisce un elemento positivo migliorando il collegamento con lo stabilimento e quindi l'accessibilità per i mezzi di

soccorso, dall'altro potrebbe rappresentare un elemento aggiuntivo di criticità, potendosi spostare su di essa (soprattutto a regime, con la realizzazione del previsto ponte sul fiume Bormida) importanti volumi di traffico, che si ritroverebbero nelle aree di danno al manifestarsi di alcuni degli eventi incidentali ipotizzati.

In considerazione della presenza di significative concentrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee al di sotto dell'area in esame, dovrà venir condotta una specifica analisi di rischio finalizzata a valutare il possibile pericolo di volatilizzazione di vapori di sostanze contaminanti (soprattutto solventi clorurati) sia in fase di costruzione a tutela dei lavoratori, sia in fase di esercizio a tutela delle persone afferenti al centro commerciale;

In merito all'elevato consumo di suoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura ed agli impatti sul reticolo idrografico minore, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno individuare e definire:

- l'impatto della realizzazione delle opere in progetto rispetto ai principali processi di degrado del suolo: contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica;

- le ipotesi progettuali che prevedano le soluzioni, anche edilizie, per ridurre l'impermeabilizzazione e la compattazione del suolo interessato;

- le modalità di gestione e di riutilizzo del terreno di scotico.

- Inoltre si chiede vengano recepiti i seguenti approfondimenti e modifiche progettuali:

- allo scopo di conservare la potenzialità produttive agricole dell'area, è necessario collocare la vasca di laminazione esterna in aree già destinate dal PRGC vigente per le opere in progetto per insediamenti artigianali e di deposito evitando così che il progetto abbia ulteriori impatti sulle aree destinate ad attività aree agricole, dovrà inoltre essere verificata e dimostrata l'effettiva funzionalità idraulica della vasca, le interferenze con la falda, i rischi di contaminazione da inquinanti delle acque raccolte e la destinazione degli scarichi del troppo pieno;

Di richiedere, che gli elaborati che dovranno essere predisposti per la Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i., tengano conto, oltre che di tutti gli elementi richiesti dalla legge regionale, degli aspetti sopra evidenziati che dovranno essere oggetto di un adeguato approfondimento, finalizzato alla risoluzione delle significative criticità ambientali emerse e tali da poter esprimere una valutazione globale e compiuta degli impatti potenzialmente generati dalla realizzazione degli interventi previsti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni